



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n.....di prot.

n. 36 Reg. Delib.

COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Scaletta Zanclea - Biennio 2022/2023 (L.R. n. 2 del 03.03.2016)- Conferma.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **diciannove** del mese di **ottobre** alle ore **16,00** e segg., alla seduta di 1^a convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.i., in sessione ordinaria seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | PRESENTI | CONSIGLIERI | PRESENTI |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| LE CAUSE ANDREA | X | URBANO CARMEN | = |
| CANNISTRACI SIMONA | X | BASILE SONIA | = |
| CORDARO ANNALISA | X | BRIGUGLIO MARIO | X |
| DI BLASI MARIA LUISA | X | | |
| BRIGUGLIO TINDARO | = | | |
| BRIGUGLIO LETTERIO | X | | |
| FEDERICO SIMONA | = | | |
| Assegnati n.10 | In carica n. 10 | Assenti n. 04 | Presenti n. 06 |

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minissale.

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 06 , il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella e il Vice Sindaco Sig. Domenico Cifalà.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Cause Andrea dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Scaletta Zanclea - Biennio 2022/2023 (L.R. n.2 del 03.03.2016) - Conferma”*.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Non essendoci alcun intervento, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 6 - VOTI FAVOREVOLI N. 6 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

PRESO ATTO dell'esito dell'eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Scaletta Zanclea - Biennio 2022/2023 (L.R. n.2 del 03.03.2016) - Conferma”*.

Successivamente il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 6 - VOTI FAVOREVOLI N. 6 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/1991.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

(Città Metropolitana di Messina)

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 951239

P. I. 00393920830

e-mail : segreteria@comunescalettazanclea.it

Presentata da Sindaco :
Dott. Gianfranco Moschella
Responsabile del procedimento :
Italiano Pasqualino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°..... *31 Dic 26-08-2022*

OGGETTO Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Scaletta Zanclea - Biennio 2022/2023 (L.R. n.2 del 03/03/2016)- Conferma.

Richiamati:

- ✓ il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- ✓ il R.D. 30-9-1938 n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
- ✓ la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- ✓ la L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- ✓ il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- ✓ la L. 8.11. 1991, n. 362. "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- ✓ il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248;
- ✓ il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 "ed. Decreto Cresci Italia" e s.m.i;

Richiamato, in particolare, l'art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e s.m.i. a mente del quale:

1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica";

Richiamato, inoltre, l'art. 1 della legge n. 475/1968 così come modificata dalla legge 27/2012 che ridefinisce il quorum minimo demografico, per l'apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 4 "Procedimento di revisione della Pianta organica" della L.R. 2/2016 che stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, su impulso della Regione, ogni Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica che deve concludersi entro il mese di dicembre dello stesso anno pari con l'adozione della pianta organica definitiva;

Dato atto che con delibera di G. M. n.69 del 26/03/2021 è stato deliberato di approvare la Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Scaletta Zanclea - Biennio 2020/2021;

Vista la comunicazione della Regione Siciliana Prot. n.17178 del 25/03/2022;

Considerato che la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, in base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, riferita al 2021;

Verificato che la popolazione residente nel Comune di Scaletta Zanclea alla data del 31/12/2021 è di numero 1945 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 2 sedi farmaceutiche come segue:

- 1. Farmacia della Stazione" s.r.l. - Via Roma n. 350-352;**
- 2. Farmacia dr. Domenico Cristelli - Via Crisafulli n.2**

Dato atto che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della popolazione residente, e pertanto il Comune ritiene di confermare la previgente Pianta Organica, anche per il biennio 2022-2023;

Dato atto che con comunicazione Prot. n. 4318 del 14/07/2022 è stato chiesto, Dipartimento del Farmaco - Vigilanza Farmacie dell'ASP di Messina il parere in merito al progetto di revisione della pianta organica e con comunicazione Prot. n. 4317 del 14/07/2022 è stato richiesto il parere all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina;

Acquisiti agli atti con Prot. n. 4397 del 18/07/2022 il parere del Dipartimento del Farmaco - Vigilanza Farmacie dell'ASP di Messina e con prot. n. 4481 del 21/07/2022 il parere dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina;

Rilevato che il presente atto non ha rilievi di tipo contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di confermare per il biennio 2022/2023 la pianta organica previgente delle Farmacie del Comune di Scaletta Zanclea, composta di n. 2 sedi farmaceutiche, descritte nell'Allegato A, nonché la relativa rappresentazione cartografica (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune, corredato degli allegati sopra citati;
3. Di trasmettere il presente atto, completo degli allegati, alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, al Servizio Farmaceutico Territoriale dell' Asp di Messina e all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Messina;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento



Il Proponente
(Dott. Gianfranco Moschella)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Il 05/8/2022



Il Responsabile dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il 05/08/2022



Il Responsabile Area Economica Finanziaria

Regione Siciliana



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 7 - Farmaceutica
Centro Regionale di Farmacovigilanza
(dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it)

Prot. n. 17178

Palermo, 25.03.2022

Oggetto: Misure per il potenziamento del servizio farmaceutico (art.11 D.L. 24.01.2012, conv. in Legge 24.03.2012, n.27) - **Revisione della Pianta Organica.**

Ai **Sindaci dei Comuni della Sicilia**

e, p.c. Agli **Ordini provinciali dei Farmacisti**

Alle **Aziende Sanitarie Provinciali**

Al **Dipartimento delle Autonomie Locali**

All' **A.N.C.I. Sicilia**

LORO SEDI

Le attività di individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, in quanto Enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale.

Come già più volte ribadito i Comuni sono tenuti ad adottare iniziative in ottemperanza all'art.11 D.L. 24.01.2012, conv. in Legge 24.03.2012, n.27, in materia di servizio pubblico di erogazione dei farmaci sul territorio mediante il sistema delle farmacie convenzionate, al fine di garantire un'adeguata offerta assistenziale, ridisegnata in base alla dinamica modifica delle esigenze locali.

In particolare, è stato evidenziato il preciso obbligo in carico ai singoli Comuni, titolari in esclusiva della potestà pianificatoria di verificare, in primo luogo, la corrispondenza tra il numero delle farmacie in esercizio e la popolazione residente, ai sensi del nuovo testo dell'art.1, comma 2, della legge 475/1968, per poi provvedere qualora necessario a collocare, secondo le finalità propugnate dal legislatore, le nuove sedi, cosicché si possa dare luogo al più presto al richiesto potenziamento del servizio pubblico in zone divenute carenti per effetto dell'incremento dei residenti, nonché dare attuazione al disposto contemplato nell'art. 44 "farmacie piccoli centri" della L.R. 11 agosto 2017, n.16.

Qualora invece il Comune riscontrasse nell'ambito della revisione della Pianta Organica, un decremento demografico, in base ai dati ISTAT della popolazione residente, ha la facoltà di deliberare la soppressione di sedi farmaceutiche, vacanti, divenute eccedenti.

Al fine di agevolare le attività dei Comuni sono stati predisposti due specifici format, allegati alla citata nota prot. n. 29682/20, da utilizzare in caso di:

1. conferma della pianta organica in atto senza alcuna modifica;
2. modifica della pianta organica con variazione delle zone e/o variazione del numero delle sedi.

ALLEGATO 2 - Schema di trasmissione del provvedimento di revisione della pianta organica *da utilizzare in caso di modifica del numero di sedi farmaceutiche e/o delle c.d. zone*

**REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI - ANNO**

Richiamati:

- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il R.D. 30.9.1938, n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
- la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- la L. 02.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 08.11.1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 c.d. "Decreto Bersani";
- il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 c.d. "Decreto Cresci Italia" e successive mm.ii.;
- l' art. 44 "farmacie piccoli centri" della L.R. 11 agosto 2017, n.16
- Richiamato, in particolare, l'art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e successive mm.ii. a mente del quale:

"1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica";

Richiamato, inoltre, l'art. 1 della legge n. 475/1968 così come modificata dalla Legge 27/2012 che definisce il quorum minimo demografico per l'apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

Dato atto che con _____ (specificare la tipologia di provvedimento comunale) n. del .././.... il Comune, ha provveduto ad approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all'anno ;

Dato atto che la popolazione residente nel Comune al .././.... è di abitanti e che attualmente sono presenti n. sedi farmaceutiche e che quindi, in conseguenza all'aumento degli abitanti residenti, è possibile istituire una nuova farmacia nel territorio comunale in applicazione del criterio demografico di istituzione delle sedi sancito dall'art. 1 della legge n. 475/1968 nel testo vigente;

(In caso di istituzione di una nuova sede farmaceutica indicare le motivazioni che giustificano la sua collocazione nell'ambito comunale e la delimitazione della nuova sede);

in caso di sola variazione delle circoscrizioni delle sedi, indicare le motivazioni che le rendono necessarie).

Verificato che l'istituzione di una nuova sede farmaceutica (e/o modifica delle circoscrizioni in assenza di variazione del numero di sedi) potrà meglio garantire un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi farmaceutici favorendone l'accessibilità anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate

Dato atto altresì che il Comune di ha provveduto ad elaborare una rappresentazione cartografica della distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale, diretta a facilitare la descrizione delle circoscrizioni perimetrare afferenti alle singole farmacie, nonché n. schede, allegate al presente atto, contenenti univoche indicazioni topografiche che descrivono la sede farmaceutica;

Dato atto che con comunicazione Prot. n. del .././.... è stato chiesto, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di il parere in merito al progetto di revisione della pianta organica, e con Prot. n. del .././..... è stato chiesto il parere al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di

Acquisiti agli atti con Prot. n. del .././.... il parere dell'Ordine dei Farmacisti e agli atti con Prot. n. del .././.....il parere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di

Si trasmette l'atto di approvazione della revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di per l'anno composta di n. ... sede/i farmaceutica/he, descritta/e nell'allegato, nonché nella relativa rappresentazione cartografica (allegato.....), parti integrali e sostanziali del suddetto provvedimento;

ALLEGATO 1 - Schema di trasmissione del provvedimento di revisione della pianta organica da utilizzare in caso di conferma della pianta organica

**REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI** - ANNO

Richiamati:

- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il R.D. 30.9.1938, n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
- la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- la L. 02.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 08.11.1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 c.d. "Decreto Bersani";
- il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 c.d. "Decreto Cresci Italia" e successive mm.ii.;
- l' art. 44 "farmacie piccoli centri" della L.R. 11 agosto 2017, n.16;
- Richiamato, in particolare, l'art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e successive mm.ii. a mente del quale:

"1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica";

Richiamato, inoltre, l'art. 1 della legge n. 475/1968 così come modificata dalla legge 27/2012 che ridefinisce il quorum minimo demografico, per l'apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

Richiamato, altresì, l'art. 4 "Procedimento di revisione della Pianta organica" della L.R. 2/2016 che stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, su impulso della Regione, ogni Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica che deve concludersi entro il mese di dicembre dello stesso anno pari con l'adozione della pianta organica definitiva;

Dato atto che con _____

(specificare la tipologia di provvedimento comunale) n. del ./././.... il Comune, ha provveduto ad approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all'anno ;

Considerato inoltre che la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, in

base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, riferita al ./././....;

Verificato che la popolazione residente nel Comune di alla data del ./././.... è di numero ... abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. sedi farmaceutiche;

Dato atto che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della popolazione residente, e pertanto il Comune ritiene di **confermare la previgente Pianta Organica**, anche per il biennio ;

Dato atto che con comunicazione Prot. n. del ./././.... è stato chiesto, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di il parere in merito al progetto di revisione della pianta organica, e con comunicazione Prot. n. del ./././.... è stato richiesto il parere al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciali di

Acquisiti agli atti con Prot. n. del ./././.... il parere dell'Ordine dei Farmacisti e agli atti con Prot. n. del ./././.... il parere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di

Si trasmette l'atto di approvazione della revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di per l'anno composta di n. ... sede/i farmaceutica/he, descritta/e nell'allegato, nonché nella relativa rappresentazione cartografica (allegato.....), parti integrali e sostanziali del suddetto provvedimento;



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(Città Metropolitana di Messina)

Prot. 4317

14 LUG 2022

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina
Via Cesare Battisti, 180 - 98123 MESSINA
info@ordinefarmacistimessina.it; servizi@ordinefarmacistimessina.it
pec:ordinefarmacistime@pec.fofi.it

OGGETTO: Richiesta parere Pianta Organica Farmacie Comune Scaletta Zanclea. Biennio 2022/2023. Biennio 2022/2023.

Premesso che è pervenuta nota tramite pec al Comune di Scaletta Zanclea dal Dipartimento Regionale per la Pianificazione strategica - Servizio 7- Farmaceutica, avente ad oggetto "Misure per il potenziamento del Servizio farmaceutico - Revisione pianta organica";

Richiamato il decreto Assessorato alla Sanità del 28 febbraio 2002 relativo alla determinazione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della Provincia di Messina, in particolare l'art. 1 che decreta per il Comune di Scaletta Zanclea

n. 02 farmacie esistenti;

n. 2 sedi rurali e delimita le sedi :

I - sede titolare dr. Lucio Zangla, Via Roma n.350-352 **oggi sede titolare "Farmacia della Stazione" s.r.l. - Via Roma n. 350-352** territorio del Comune delimitato dal confine con la frazione Divieto del Comune di Messina a nord, in esso comprese le frazioni di Scaletta Superiore e la parte del centro abitato di Scaletta Marina fino al piccolo torrente Saponarà;

II- sede titolare dr. Domenico Cristelli Via Roma n.459 **oggi sede titolare dr. Domenico Cristelli Via Crisafulli n.2** - della restante parte del comune comprendente le frazioni di Guidomandri Marina e Guidomandri Superiore;

Vista la planimetria sviluppata dall'Ufficio Tecnico del Comune, secondo i territori individuati dal suddetto decreto, che si allega alla presente;

Verificato che la popolazione residente nel Comune alla data del 31.12.2021 è di n. 1896 e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 02 sedi farmaceutiche;

Dato atto che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della popolazione residente e che il Comune ritiene di **confermare la previgente pianta organica;**

Preso atto che non sono intervenute variazioni in merito alle due farmacie:

- 1) sede titolare "Farmacia della Stazione" s.r.l. - Via Roma n. 350-352;
- 2) sede titolare dr. Domenico Cristelli Via Crisafulli n.2

Per tutto quanto sopra rappresentato, si invita l'ordine dei Farmacisti di Messina a esprimere parere in merito alla **conferma** della previgente pianta organica.



IL SINDACO
(Dott. Gianfranco Moschella)



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(Città Metropolitana di Messina)

Prot. 431P

14 LUG. 2022

VIGILANZA FARMACIE
vigilanzafarmacie@asp.messina.it
dipartimento.farmaco@pec.asp.messina.it

OGGETTO: Richiesta parere Pianta Organica Farmacie Comune Scaletta Zanclea. Biennio 2022/2023.

Premesso che è pervenuta nota tramite pec al Comune di Scaletta Zanclea dal Dipartimento Regionale per la Pianificazione strategica - Servizio 7- Farmaceutica, avente ad oggetto "Misure per il potenziamento del Servizio farmaceutico - Revisione pianta organica";

Richiamato il decreto Assessorato alla Sanità del 28 febbraio 2002 relativo alla determinazione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della Provincia di Messina, in particolare l'art. 1 che decreta per il Comune di Scaletta Zanclea n. 02 farmacie esistenti: 2 sedi rurali e delimita le sedi :

I - sede titolare dr. Lucio Zangla, Via Roma n.350-352 oggi **sede titolare "Farmacia della Stazione" s.r.l. - Via Roma n. 350-352** territorio del Comune delimitato dal confine con la frazione Divieto del Comune di Messina a nord, in esso comprese le frazioni di Scaletta Superiore e la parte del centro abitato di Scaletta Marina fino al piccolo torrente Saponarà;

II- sede titolare dr. Domenico Cristelli Via Roma n.459 oggi **sede titolare dr. Domenico Cristelli Via Crisafulli n.2** - della restante parte del comune comprendente le frazioni di Guidomandri Marina e Guidomandri Superiore;

Vista la planimetria sviluppata dall'Ufficio Tecnico del Comune, secondo i territori individuati dal suddetto decreto, che si allega alla presente;

Verificato che la popolazione residente nel Comune alla data del 31.12.2021 è di n. 1896 e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 02 sedi farmaceutiche;

Dato atto che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della popolazione residente e che il Comune ritiene di confermare la previgente pianta organica;


Preso atto che non sono intervenute variazioni in merito alle due farmacie:

- 1) sede titolare "Farmacia della Stazione" s.r.l. - Via Roma n. 350-352;
- 2) sede titolare dr. Domenico Cristelli da Via Via Crisafulli n.2

Per tutto quanto sopra rappresentato, si invita l'ordine dei Farmacisti di Messina a esprimere parere in merito alla **conferma** della previgente pianta organica.

IL SINDACO
(Dott. Gianfranco Moschella)





via La Farina 263/N

98123 Messina tel.090361

DIPARTIMENTO DEL FARMACO

U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale

U.O.S. "Vigilanza Farmacie"

Ufficio Gestione Farmacie-Parafarmacie-Distribuzione Intermedia

VI Giostra - Ex P.O. Mandalari - 98121 Messina

Tel 0903654168/3903 - Fax 0903653900

e-mail vigilanzafarmacie@asp.messina.it

PEC - dipartimento.farmaco@pec.asp.messina.it

Prot. n. 100149

Messina 18-07-2022

Al Comune di Scaletta Zanclea (ME)


Sede

Pec- info@pec.comunescalettazanclea.it

Oggetto: Revisione Pianta Organica Farmacie del Comune di Scaletta Zanclea (ME)
Parere ASP Messina - riscontro nota 4318 del 14/07/2022

In riferimento alla vs nota in oggetto, nel prendere atto di quanto da voi espresso relativamente alla conferma della previgente pianta organica delle farmacie del Comune di Scaletta Zanclea, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile U.O.
Vigilanza Farmacie
(Dott. Enrico Saglimbeni)



Prot. n. 1525 del 20/7/2022



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina
Via Cesare Battisti n.180 – Messina (98123) – Tel.090 717589
info@ordinefarmacistimessina.it – ordinefarmacistime@pec.fofi.it

Messina, 20 Luglio 2022

Prot.n. 1525

Al Sig. SINDACO
del Comune di **SCALETTA ZANCLEA**
Municipio di
Scaletta Zanclea (ME)

OGGETTO: Parere - art.11 Legge 27/2012 - .-

Lo scrivente:

- vista la comunicazione inviata dal Comune di Scaletta Zanclea (cfr. nota prot.n.4317 del 14.07.2022), con cui, viene resa nota dal Sindaco la volontà di confermare per il biennio 2022/2023 la Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Scaletta Zanclea ad oggi in vigore, che prevede nell'ambito comunale due sedi farmaceutiche;

con la presente, esprime il parere favorevole dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina sul superiore provvedimento.

Distinti Saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Sergio Fapisca)



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(Città Metropolitana di Messina)

.....

Allegato A): Elenco sedi farmaceutiche

| Elenco sedi farmaceutiche Comune Scaletta Zanclea – Anno 2022 | | |
|--|---------------------------------|---------------------|
| n. sede farmaceutica | Denominazione | Indirizzo |
| 1 | Farmacia della Stazione s.r.l. | Via Roma n. 350-352 |
| 2 | Farmacia dr. Domenico Cristelli | Via Crisafulli n.2 |

ALLEGATO B)



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott. Andrea Le Cause

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa Annalisa Cordaro



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

| | |
|--|---|
| | Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale da <u>21-10-2022</u> al <u>05-11-2022</u> Col n. <u>1033</u> del Reg. pubblicazioni. IL MESSO |
|--|---|

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n.44:

è stata/sarà affissa all'Albo Pretorio il **21/10/2022** per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2, L.R. 44/91)
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

| | |
|---|---|
| E' copia conforme all'originale li, Visto : Il Segr. Comunale _____ | La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio..... Li,..... Il Responsabile dell'Ufficio |
|---|---|